



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE QUINTA

### **DETERMINAZIONE N. 14 del 18/02/2021**

PROPOSTA N. 442 del 17/02/2021

**OGGETTO:** DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 1969 DEL 07.12.2020-PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31.12.2020 AI SENSI DELL' ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO LEGGE N.34/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 77/2020 - AVVI

### **Premesso che:**

- l'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che "Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività";
- il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 25 novembre 2020, pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha approvato le predette linee guida;
- in attuazione del menzionato art. 181, comma 4-bis, il punto 13 delle linee guida stabilisce che spetta alle Regioni definire, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le linee guida medesime e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale;
- ai sensi del punto 14 delle linee guida, in ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti, per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative;

**Tenuto conto** che con deliberazione della Giunta regionale n. 1969 del 07/12/2020, la Regione Puglia ha emanato le procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020, stabilendo, all'art. 2 l'avvio d'ufficio del procedimento;

**Rilevato** che la comunicazione di avvio del procedimento, ove eccessivamente onerosa per l'elevato numero dei soggetti da contattare, può essere sostituita dalla pubblicazione di avviso sull'albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune, mediante affissione di manifesti nei luoghi di svolgimento dei mercati o delle fiere e con ogni altra modalità atta a darne la massima diffusione fra i destinatari, contenente l'indicazione dell'Ufficio comunale procedente individuato

in base alla competenza per materia, del responsabile del procedimento e di quanto necessario per la conduzione dell'istruttoria;

**Atteso** che i Comuni che abbiano rilasciato concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in posteggi collocati in mercati, fiere o isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 avviano d'ufficio entro la medesima data il procedimento volto al loro rinnovo esclusivamente nei confronti dei titolari delle aziende intestatarie delle stesse sia che le conducano direttamente sia che le abbiano conferite in gestione;

**Dato Atto** che, ai sensi del documento predisposto in attuazione dell'art. 181 comma 4 bis del D.L. n.

34/2020 (convertito con la Legge n. 77/2020), contenente le modalità rimesse alla competenza regionale per l'espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31.12.2020, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1969 del 07/12/2020:

1. Il procedimento consiste nella individuazione delle concessioni che ne sono oggetto e dei titolari delle aziende attuali intestatarie delle stesse, ed in particolare, nella verifica del possesso alla data del 31.12.2020:

- dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, dell'iscrizione nei registri camerali quale ditta attiva nei termini indicati nelle linee guida ministeriali;
- dei requisiti aggiuntivi eventualmente previsti come obbligatori dalla normativa regionale di settore per l'assegnazione di posteggi liberi;

2. In coerenza con quanto disposto dal punto 14 delle Linee Guida Nazionali richiamate in oggetto, nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica, le concessioni si intendono prorogate per il periodo a ciò strettamente funzionale e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

3. L'Ufficio comunale precedente istituisce ed aggiorna costantemente sul proprio sito istituzionale, assicurandone la massima visibilità e confutabilità, l'elenco delle concessioni di posteggio interessate dalla procedura di rinnovo per le quali il procedimento di verifica dei requisiti sia ancora in corso o si sia concluso con esito favorevole (nell'elenco ciascuna concessione è identificata con i propri estremi senza indicazione del soggetto titolare).

4. Nei casi in cui le operazioni di verifica richieste dalle linee guida ministeriali non diano esito favorevole, l'Ufficio comunale precedente ne dà preavviso ai titolari delle relative concessioni indicando le motivazioni dell'impossibilità di disporre il rinnovo ed invitandoli a produrre eventuali controdeduzioni ed integrazioni documentali per le carenze sanabili nel termine massimo di giorni dieci dalla ricezione del preavviso di diniego. Nei casi in cui il termine assegnato per fornire controdeduzioni decorra infruttuosamente ovvero le controdeduzioni ed integrazioni fornite non siano tali da consentire il rinnovo, l'Ufficio comunale precedente dispone il diniego motivato al rinnovo procedendo a notifica unica cumulativa al titolare interessato e dandone notizia al servizio di polizia locale che provvede ad aggiornare le proprie risultanze. Dalla data di ricezione della notifica cessa ogni proroga temporanea all'utilizzo della concessione ed i relativi posteggi tornano nella disponibilità del Comune per l'assegnazione a nuovi titolari.

5. Qualora il procedimento di verifica si concluda con esito favorevole l'Ufficio comunale precedente comunica a ciascun soggetto titolare dell'azienda intestataria, ove possibile con PEC altrimenti con raccomandata A. R., l'avvenuto rinnovo fino al 31.12.2032. Per ogni soggetto titolare la comunicazione di rinnovo è unica e cumulativa; se cumulativa, deve essere strutturata in modo da assicurare autonomia e separabilità a ciascun documento di rinnovo

così da consentirne l'abbinamento al rispettivo titolo concessorio originario scaduto il 31.12.2020. L'Ufficio comunale provvede contestualmente all'aggiornamento puntuale delle risultanze pubblicate sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 4 e fornisce alla polizia locale tutti i dati di dettaglio necessari allo svolgimento della rispettiva attività di vigilanza senza che sia ordinariamente necessaria alcuna esibizione cartacea del documento comunale comprovante il rinnovo.

Ogni rinnovo in esito alla presente procedura è disposto dal Comune in cui è ubicato il posteggio. E' fatta salva ogni eventuale e successiva determinazione in materia, derivante dall'appartenenza dello Stato Italiano all'Unione Europea.

**Ritenuto** di dover provvedere in merito e dunque recepire le suddette linee guida ministeriali nonché

l'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 07/12/2020, riguardante il documento

predisposto in attuazione dell'art. 181 comma 4 bis del D.L. n. 34/2020 (convertito con la Legge n. 77/2020), contenente le modalità rimesse alla competenza regionale per l'espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31.12.2020;

**Visto** lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto, predisposto da questo Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1969 del 07/12/2020, indicante "Procedura per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020";

**Dato Atto** che il presente provvedimento non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto non comporta spesa a carico di questa Amministrazione;

**Visti:**

- l'Art. 181, comma 4-bis, D.L. n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n.77;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 novembre 2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1969 del 7 dicembre 2020;
- il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114;
- la L.R. 16.4.2015, n. 24 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.;

## **IL DIRIGENTE**

**Verificato:**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuti e regolamenti.

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto delle "linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020, approvate con

Decreto Ministeriale del 25 novembre 2020 nonché dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 07/12/2020 riguardante il documento predisposto in attuazione dell'art. 181 comma 4 bis del D.L. n. 34/2020 (convertito con la Legge n. 77/2020), contenente le modalità rimesse alla competenza regionale per l'espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31.12.2020, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare e fare proprio il documento predisposto dalla Giunta Regionale Pugliese con cui si dettano le modalità per l'espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31 dicembre 2020;

3. di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto, predisposto da questo Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 2 del documento allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1969 del 07/12/2020, indicante "Procedura per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020";

4. di disporre, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida Nazionali, il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica, e comunque non oltre il 30 giugno 2021 per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività;

5. di stabilire che il rinnovo delle autorizzazioni/concessioni è rilasciato agli aventi diritto fatta salva ogni eventuale e successiva determinazione in materia, derivante dall'appartenenza dello Stato Italiano all'Unione Europea;

6. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l' Arch. Luigi Traetta - Dirigente V Ripartizione (indirizzo PEC: protocollo@pec.comunedimassafra.it);

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1, c. 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta e che lo stesso è conforme al piano di prevenzione della corruzione dell'ente;

8. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative;

9. di trasmettere il presente atto al Comando della Polizia Municipale per quanto di competenza;

10. di disporre, la pubblicazione della presente disposizione e dell'allegato avviso per gli operatori commerciali, sull'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente nonché l'affissione di manifesti nei luoghi di svolgimento dei mercati ai fini della massima diffusione fra i destinatari e generale conoscenza.

Il Dirigente della V Ripartizione  
Arch. Luigi Traetta

### *Avvertenze*

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:*

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 442 del 17/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Arch. TRAETTA LUIGI** in data **18/02/2021**

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 439**

Il 18/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **302 del 18/02/2021** con oggetto

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 1969 DEL 07.12.2020-PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31.12.2020 AI SENSI DELL' ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO LEGGE N.34/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 77/2020 - AVVI**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **18/02/2021**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.